

**OSSERVAZIONI E PROPOSTE DELLA 14^a COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)**

Ai sensi dell'articolo 144, comma 3, del Regolamento

(Estensore: DI MICCO)

Roma, 25 luglio 2018

Sull'atto del Governo:

Schema di decreto legislativo recante l'attuazione della direttiva (UE) 2017/853 che modifica la direttiva 91/477/CEE, relativa al controllo dell'acquisizione e della detenzione di armi (n. 23)

La Commissione, esaminato l'atto in titolo,
premessi che:

- nel quadro normativo europeo, la materia relativa all'acquisto e alla detenzione delle armi da fuoco è disciplinata dalla direttiva 91/477/CEE, emanata con l'obiettivo di raggiungere un punto di equilibrio tra la necessità di garantire una certa libertà di circolazione all'interno dell'Unione europea per alcune armi da fuoco e loro componenti essenziali e la necessità di inquadrare tale libertà mediante opportune garanzie di sicurezza;

- una prima revisione della predetta disciplina veniva operata dieci anni fa con l'adozione della direttiva 2008/51/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, che recepiva le disposizioni del Protocollo delle Nazioni Unite contro la fabbricazione e il traffico illecito di armi da fuoco, loro parti, componenti e munizioni, allegato alla Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità transnazionale organizzata;

- l'Agenda europea sulla sicurezza, adottata dalla Commissione il 28 aprile 2015, ha riconosciuto il bisogno di rafforzare il quadro giuridico relativo alle armi da fuoco e di combatterne il traffico illecito evidenziando, altresì, la necessità di limitare l'accesso alle sostanze pericolose come gli esplosivi e il loro utilizzo, da parte delle reti terroristiche e di migliorare la cooperazione operativa a livello dell'UE fra Stati membri e con i Paesi terzi in termini di controllo sulla circolazione delle armi da fuoco e di raccolta e condivisione delle informazioni;

- con l'emanazione della direttiva (UE) 2017/853, il Legislatore europeo ha inteso modificare ulteriormente la direttiva 91/477/CEE, con l'obiettivo di contrastare più efficacemente la minaccia terroristica, introducendo un sistema di controlli più rigoroso riguardo all'acquisizione e alla detenzione di armi da fuoco attraverso una maggiore tracciabilità delle armi da fuoco, la previsione di misure in materia di disattivazione e riattivazione o conversione delle armi da fuoco, l'introduzione di norme più severe riguardo all'acquisizione e alla detenzione delle armi da fuoco più pericolose, il divieto dell'uso civile delle armi da fuoco semiautomatiche più

Al Presidente
della 1^a Commissione permanente
S E D E

pericolose, l'istituzione di una piattaforma informatica per lo scambio di informazioni tra i Paesi membri;

considerato che:

- in data 13 gennaio 2016, la 14^a Commissione permanente aveva esaminato in fase ascendente la proposta di direttiva oggetto di recepimento, accogliendo con favore l'obiettivo strategico della proposta stessa, di rafforzamento dell'attuale quadro normativo europeo, al fine di contrastare il traffico illecito di armi e parti di esse, che si è reso maggiormente necessitato e urgente in seguito al susseguirsi di tragici eventi terroristici che hanno minacciato la sicurezza interna dell'Unione;

- lo schema di decreto legislativo, è stato predisposto in forza della delega legislativa conferita al Governo con la legge di delegazione europea 2016-2017 (legge n. 163 del 2017), in cui si rinvia ai principi e criteri direttivi generali di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, non essendo previsti specifici principi e criteri direttivi;

- sebbene la direttiva 91/477/CEE prevede espressamente, all'articolo 15, paragrafo 4, che gli Stati membri possano mantenere o introdurre norme nazionali più rigorose, salvo doverle comunicare alla Commissione europea che poi le comunica agli altri Stati membri, l'articolo 32, comma 1, lettera c), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, stabilisce che gli atti di recepimento di direttive dell'Unione europea non possono prevedere l'introduzione o il mantenimento di livelli di regolazione superiori a quelli minimi richiesti dalle direttive stesse;

- nella sentenza n. 132 del 1996, la Corte costituzionale ha stabilito, altresì, che il decreto legislativo che recepisce una direttiva comunitaria «deve rispecchiare, anche in forza della delega ed in conformità alle sue espresse finalità, i principi fissati dalla direttiva comunitaria che la legge intende appunto, mediante la delega, attuare»; mentre, l'eventuale contrasto della norma delegata con la direttiva comunitaria «integrerebbe anche un vizio di eccesso dalla delega»,

formula, per quanto di competenza, osservazioni favorevoli, con i seguenti rilievi:

- vista la frammentarietà della normativa nazionale in tema di acquisto e detenzione di armi, ai fini di una più chiara implementazione della direttiva in oggetto e una sua uniforme applicazione in tutti gli Stati membri, è auspicabile un preciso recepimento nell'ordinamento giuridico interno dell'allegato I alla direttiva 91/477/CEE, come novellato, che identifica le categorie delle armi A, B e C, prevedendo una revisione di quanto disposto dagli articoli 1 e 2 della legge 18 aprile 1975, n. 110, al fine di eliminare il disallineamento tra ordinamento nazionale e normativa comunitaria, e salvaguardando le categorie dei collezionisti e dei tiratori sportivi;

- con riferimento alle nuove misure di custodia per la detenzione delle armi, il testo della direttiva (UE) 2017/853, che modifica l'articolo 5 bis della direttiva 91/477/CEE, dispone che gli Stati membri stabiliscano norme in materia di adeguata sorveglianza delle armi da fuoco e delle munizioni e norme in materia di custodia e sicurezza, commisurate al numero e alla categoria delle armi e delle munizioni detenute, mentre il testo dello schema di decreto legislativo, all'articolo 5, comma 1, lettera f), lascia ampio margine di discrezionalità all'Autorità di pubblica sicurezza

nell'imporre le adeguate misure di custodia delle armi e delle munizioni. Si segnala, quindi, la necessità di una riformulazione dell'articolo 5, comma 1, lettera *f*), dello schema di decreto legislativo, in modo più aderente al dettato della direttiva (UE) 2017/853 tale da garantire uniformità di disciplina su tutto il territorio nazionale;

- l'articolo 7 dello schema di decreto legislativo attribuisce alla Autorità di pubblica sicurezza la facoltà di determinare, caso per caso, il numero massimo di munizioni acquistabili nel periodo di validità della licenza di porto d'armi. Tale disposizione, che non trova riscontro nel testo della direttiva, è già presente nell'ordinamento nazionale; con l'articolo 7 dello schema si introduce l'indicazione espressa dell'autorità competente a stabilire il numero massimo di munizioni e si viene a commisurare la relativa valutazione a particolari esigenze di sicurezza. Non essendo stati previsti, nella norma di delega, criteri direttivi specifici, si ritiene opportuno che lo schema di decreto si limiti al solo recepimento del testo della direttiva, rinviando a un possibile riordino organico e omogeneo della materia la revisione delle disposizioni specifiche del diritto interno;

- in relazione al divieto di vendita di armi comuni da sparo per corrispondenza e per contratto a distanza, previsto dall'articolo 5, lettera *e*), dello schema di decreto legislativo, che modifica l'articolo 17 della legge n. 110 del 1975, si osserva che, anche in questo caso, la disposizione non risulta essere prevista dalla direttiva (UE) 2017/853. Il testo della direttiva non vieta la compravendita mediante contratto a distanza, ma stabilisce che questa tipologia di transazione commerciale sia subordinata al controllo dell'identità della persona che acquisisce l'arma da fuoco e, laddove richiesto, del possesso della necessaria autorizzazione all'acquisto e alla detenzione, da effettuarsi ad opera di soggetti autorizzati quali armaioli, intermediari autorizzati o di pubbliche autorità, prima o al momento della consegna delle armi. Si segnala, pertanto, l'opportunità di riformulare la disposizione di cui al citato articolo 5, lettera *e*), dello schema, in senso meno restrittivo per le suddette tipologie di transazioni commerciali e più aderente al dettato della direttiva (UE) 2017/853;

- si osserva, infine, che l'articolo 3, comma 1, lettere *c*) ed *e*), dello schema di decreto legislativo, che modifica gli articoli 35 e 42 del TULPS, introduce una disposizione non prevista dalla direttiva (UE) 2017/853, prevedendo l'obbligo, in capo al soggetto che richiede, a qualsiasi titolo, il nulla osta all'acquisto di armi o la licenza di porto d'armi, di produrre una dichiarazione sostitutiva, ex articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, con la quale si attesti di aver informato i familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*, indicandone le relative generalità, dell'avvenuta consegna del documento richiesto. Nell'ottica di una maggiore tutela di tutti i soggetti coinvolti, si segnala la necessità di valutare una riformulazione della norma, prevedendo garanzie di tracciabilità della comunicazione effettuata dal soggetto interessato ai familiari conviventi maggiorenni, compreso il convivente *more uxorio*.

Fabio Di Micco